

MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A.

Abilitazione revocata per false dichiarazioni

La falsa dichiarazione sulle condanne penali, in ambito Mepa, comporta la revoca dell'abilitazione da parte di Consip. È quanto ha affermato il Tar del Lazio, Roma, sezione seconda con la pronuncia del 14 novembre 2016 n. 11286 rispetto a una vicenda che aveva visto Consip revocare l'abilitazione alla piattaforma Mepa (Mercato elettronico della pubblica amministrazione) di un soggetto che aveva dichiarato l'inesistenza di condanne penali nonostante fosse invece stata emessa una ammenda (ancorché di soli 110 euro) per un reato in materia di lavoro. Consip segnalava ad Anac e alla procura l'operatore per false dichiarazioni.

A fronte del ricorso, il Tar del Lazio ha ritenuto però inapplicabile la tesi difensiva poggata sulla teoria del cosiddetto falso innocuo, considerata dai giudici «incompatibile con l'obbligo dichiarativo posto dall'art. 38, comma 2, dlgs n. 163/2006», oggi articolo 80 del nuovo codice dei contratti pubblici. Per il collegio giudicante l'omissione e la falsa attestazione circa l'esistenza di precedenti penali comportano senz'altro l'esclusione dalla gara in quanto viene impedito alla stazione appaltante di valutarne la gravità. Pertanto nulla di diverso poteva fare Consip se non procedere alla revoca dell'abilitazione, anche perché l'abilitazione sul mercato digitale Mepa si fonda sulle autodichiarazioni rese dalla imprese circa il possesso e il mantenimento dei requisiti prescritti. Il sistema di e-procurement, analogamente a quanto avviene nella fase di ammissione alle gare che si svolgono in modo tradizionale, si basa sull'affidamento della p.a. nella veridicità delle autodichiarazioni dei concorrenti. Pertanto, una volta che l'amministrazione abbia conseguito la certezza della non veridicità di quanto dichiarato, ha il dovere di trarne le necessarie conseguenze, senza alcuna possibilità di fare applicazione dell'art. 21-nonies della legge n. 241/90, le cui disposizioni riguardano esclusivamente i procedimenti di autotutela aventi natura tipicamente discrezionale. D'altro canto, si legge nella sentenza, il Mepa consente alle stazioni appaltanti di soddisfare rapidamente le proprie esigenze di approvvigionamento, nella misura in cui la centrale di committenza ha già provveduto a verificare i requisiti e la qualificazione richiesti agli operatori.

—© Riproduzione riservata—

